

# ASSOLOMBARDA



Addì 20 febbraio 1998

Tra,

Assolombarda nella persona del Rag. Luigi Arienti che rappresenta ed assiste la IBM Italia S.p.A. nelle persone dei Sigg: Dr. Luigi Bagordo, Ing. Antonio Dragotto, D.ssa Monica Maci, Dr. Luca Citterio

e

la FIM rappresentata dal Sig. Luigi Cattaneo  
la FIOM rappresentata dal Sig. Maurizio Canepari e Fabrizio Tola  
la UILM rappresentata dal Sig. Agostino Sudati

con

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.a.

premessi che:

nel corso degli incontri del 30 gennaio 1998, 19 e 20 febbraio 1998, anche in applicazione di quanto previsto dall'accordo del 22.05.95 in tema di informazioni, l'Azienda ha illustrato i risultati economici del 1997 e indicato l'evoluzione degli organici nell'anno;

in tali incontri l'Azienda ha anche illustrato le proprie esigenze alla luce dei risultati 1997 e delle previsioni occupazionali per il 1998;

tutto ciò premesso si è concordato quanto segue:

20121 Milano  
Via Pahlana, 9

Telefono  
(02) 58370.1

Telex  
310677  
Assomb4

Telefax  
(02) 58304507

Codice Fiscale  
80040750152

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

# ASSOLOMBARDA



## OCCUPAZIONE

L' Azienda ritiene di poter raggiungere il proprio obiettivo di riequilibrio degli organici (pari a 700 unità) attraverso il ricorso a incentivazioni all'esodo, alla mobilità finalizzata alla maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, alla riqualificazione e redeployment.

L'Azienda ha avviato un programma di incentivazione all'esodo che si concluderà entro il 31.3.1998. Entro la stessa data le Parti consolideranno il numero di lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico attraverso il ricorso alla mobilità secondo lo schema di cui all'accordo aziendale del 20 febbraio 1998;

L' Azienda provvederà entro la prima decade del mese di marzo 1998 a formalizzare l'apertura della procedura di mobilità ex art.24, L.223/91 e le OO.SS. si impegnano ad esperire favorevolmente la stessa al verificarsi delle condizioni di cui all'accordo aziendale del 20/02/98;

Viene sin d'ora prevista la possibilità di collocare il personale in mobilità sino a tutto il 30 novembre 1998, esercitando in tal senso la facoltà di deroga e proroga ai sensi di quanto previsto dall'art.8, comma IV, L.236/93.

I criteri di selezione del personale da porre in mobilità saranno quelli della maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico attraverso la mobilità. Le Parti dichiarano che tali criteri sono sostitutivi di quelli stabiliti dall'art.5, L.223/91.

Conseguentemente l'Azienda non ricorrerà in maniera unilaterale agli strumenti previsti dagli artt. 1, 4 e 24 legge 223/91 fino a tutto il 31.12.1998 con una verifica sindacale da effettuarsi nella prima settimana del successivo mese di febbraio per un esame delle prospettive industriali, produttive ed occupazionali dell'Azienda.

Nel riconfermare la propria determinazione a rivedere la struttura organizzativa nelle sedi periferiche, la Società non procederà a trasferimenti collettivi fino al 31.12.1998, compresi i lavoratori addetti alle attività segretariali e delegate già oggetto della procedura aperta con lettera del 15 maggio 1997.

20122 Milano  
Via Pantano, 9

Telefono  
(02) 58370.1

Telex  
310677  
Aslomb I

Telefax  
(02) 58304507

Codice Fiscale  
80040730132

# ASSOLOMBARDA



Dalla stipula del presente accordo, per i lavoratori per i quali il trasferimento collettivo è stato disposto a decorrere dal gennaio 1998, verificato il realizzarsi di nuove opportunità professionali nelle sedi di origine dei medesimi e previa disponibilità degli interessati, la Società provvederà a ricollocarli nelle sedi di lavoro di provenienza entro il 30 settembre 1998.

## TELELAVORO

L'azienda riconferma quanto sottoscritto nel verbale di incontro del 24.4.1996 e nell'accordo del 29.1.1997.

Le Parti si incontreranno entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo per l'avvio di una trattativa finalizzata alla definizione di un quadro normativo che regoli il Telelavoro a Domicilio secondo lo schema previsto dall'accordo aziendale del 20 febbraio 1998.

## PREMIO DI RISULTATO

Le Parti si incontreranno entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo per avviare un negoziato volto all'introduzione di un Premio di Risultato avente le seguenti caratteristiche:

1. sarà erogato a partire dal 1999 a fronte del raggiungimento di obiettivi di sviluppo e redditività aziendale individuati in coerenza con la struttura introdotta dalla Compagnia ai diversi livelli internazionali e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL;
2. potrà essere armonizzato con la Quota Variabile individuale di cui all'accordo aziendale del 20 maggio 1995

Letto confermato e sottoscritto  
p. Assolombarda

p. FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL

*[Handwritten signatures]*  
p. il Coordinamento R.S.U.

p. la Direzione

20122 Milano  
Via Pantano, 9  
Telefono  
(02) 58370.1  
Telex  
310677  
Assomb I  
Telefax  
(02) 58304007  
Codice Fiscale  
80040750152

*[Handwritten signatures]*  
31

Addi 20 febbraio 1998

**ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO**

**Integrazioni al trattamento di mobilità**

Tra

la Direzione di IBM Italia S.p.A. rappresentata dai sigg. Dr. Luigi Bagordo, Ing. Antonio Dragotto, D.ssa Monica Maci e Dr. Luca Citterio

c

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A..

si è concordato quanto segue.

In applicazione dell'accordo firmato in Assolombarda il 20 febbraio 1998 (per un percorso di mobilità che riguarderà esclusivamente il personale che dichiarerà di non opporsi), ai lavoratori che a conclusione della procedura ex art. 24, L.223/91, da aprire per 500 dipendenti entro la prima decade di marzo e da esperire con accordo entro il 31 marzo 1998, saranno collocati in mobilità, la Società erogherà, ad integrazione del T.F.R. ed in aggiunta al trattamento di mobilità, una incentivazione all'esodo lorda dimensionata come segue:

**A) ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

ammontare (comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso) risultante dalla somma di:

20 mensilità

più

0.5 mensilità per ogni anno di età mancante ai 60 anni con un massimo di 4 mensilità

più

il numero di mensilità pari alla differenza (espressa in milioni) fra la retribuzione mensile ed il valore di 4.000.000

Sc.

## **B) SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Pagamenti erogabili solo per i periodi durante i quali non si sia prestato lavoro subordinato (appositamente documentato) e risultanti dalla commisurazione dei parametri sotto riportati:

per un periodo max di 36 mesi più 1 mese per ogni anno di età mancante ai 60 anni con un massimo di 48 mesi

un ammontare risultante dalla somma del 30% della retribuzione più un 1% per ogni milione di retribuzione oltre i 3.000.000 mese con un massimo del 35% complessivo (+5% rispetto al 30%)

## **C) EXTRAINTEGRAZIONE**

Lire 400.000 per ogni mese di permanenza in mobilità a partire dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

## **D) RISCATTO DELLA LAUREA E/O ALTRI PERIODI CONTRIBUTIVI PREGRESSI**


Nel caso che al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici durante la mobilità si rendesse necessario anche il riscatto contributivo della laurea o di altri periodi contributivi pregressi, la Società rimborserà il valore del riscatto dei soli anni strettamente necessari con il massimo di lire 100.000.000 lordi. Tale ammontare sarà erogato dietro presentazione di quietanza/ricevuta di avvenuto pagamento all'Istituto Previdenziale.

Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui ai punti A) B) C) D) , il lavoratore dovrà presentare le evidenze della propria posizione assicurativa INPS sulla base della quale possano essere determinate con certezza le date di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Ai fini di quanto previsto ai punti A) e B) per età si deve intendere convenzionalmente quella compiuta al 31/12/98.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e della erogazione della quota iniziale di trattamento aggiuntivo come sopra definito, il lavoratore dovrà rilasciare quietanza liberatoria presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti norme di legge (L.533/73).

Il valore della mensilità presa a riferimento per i conteggi dei trattamenti di cui sopra è quello della retribuzione lorda del mese di marzo 1998 (voce totale competenze o, per il personale ad incentivo, retribuzione complessiva lorda come specificato nella lettera "Retribuzione '98") riproporzionato alle ore effettivamente lavorate.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there are several smaller, more legible signatures. On the right, there are initials 'J.C.' and another signature.

Per il solo personale turnista che alla data del presente accordo effettua con regolarità turni di lavoro avvicendati da almeno due anni e per la sola erogazione aggiuntiva di cui al punto B), la retribuzione di riferimento per i conteggi sarà comprensiva del 75% delle competenze erogate a titolo di indennità turno e maggiorazioni associate calcolate sulla media delle ultime 26 mensilità come segue:

$$\text{retribuz. base di rif.} + 0.75 \times \frac{\text{compet. turni ultimi 2 anni (*)}}{26}$$

(\*) erogate nel periodo di paga da Aprile '96 a Marzo '98 compresi

Limitatamente al personale posto in mobilità, in applicazione del presente accordo, essendo in possesso di posizione contributiva che consenta di maturare i requisiti per il raggiungimento della pensione durante la mobilità, le Parti raccomanderanno al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le prestazioni di rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contributi dovuti.

Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:

-siano cancellati dalle liste di mobilità per motivi diversi dal pensionamento;

-alla data prevista di decorrenza non accedano al trattamento di pensione secondo la normativa in vigore

Le Parti si incontreranno prima di ogni scadenza mensile di licenziamento per verificare l'esattezza dei conteggi relativi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la lista dei lavoratori da collocare in mobilità alla data e la conseguente incentivazione derivante da quanto previsto ai punti A) B) C) D).

Resta inteso che, nell'eventualità che alla data di prevista cessazione dei rapporti di lavoro non esistessero le condizioni normative per maturare durante il periodo di mobilità ed entro il termine dello stesso i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, ai lavoratori interessati non sarà risolto il rapporto di lavoro.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there are approximately six distinct marks, including a large signature, a smaller signature, a set of initials, and a signature that appears to be 'Pae'. To the right of these, there are two more marks: a stylized '26' and a large, bold 'S'.

# TELELAVORO

Con riferimento a quanto previsto nell'accordo firmato in Assolombarda il 20 febbraio 1998, le Parti concordano che negli incontri finalizzati al raggiungimento di un'intesa sul Telelavoro Domiciliare dipendente si riferiranno all'Accordo Confcommercio/CGIL-CISL-UIL del 20.6.1997, tenuto conto delle risultanze della commissione paritetica IBM/RSU

Letto confermato e sottoscritto

p. la Direzione

p. il Coordinamento

*[Handwritten signatures for the Direzione]*  
p. la Direzione  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Handwritten signature]*  
p. il Coordinamento  
*[Signature]*  
Adriano Berlusconi

*[Handwritten mark]*